

Appunti tecnico-legali per la difesa di Disco Volante Tv

Descrizione:

Appunti, divulgazione di concetti tecnici, elucubrazioni ed intuizioni che potrebbero essere utili per impostare la strategia e la tattica nella difesa di Disco Volante TV

<i>Progetto:</i>	Telestreet
<i>Committente:</i>	www.telestreet.it
<i>Tipo Documento:</i>	Documentazione legale
<i>Compilato da:</i>	vm
<i>File</i>	AppuntiLegali.rtf
<i>Numero revisione:.</i>	1
<i>Data aggiornamento:</i>	23 settembre 2004
<i>Totale Pagine</i>	14

NoCopyright ©, www.telestreet.it .

SOMMARIO

1.	PREMESSE.....	3
1.1	SCOPO DI TELESTREET E STRATEGIA.....	3
2.	ARGOMENTI D'ORDINE COSTITUZIONALE.....	5
3.	FREQUENZE, CONCESSIONI E CONI D'OMBRA.....	7
3.1	UN FALSO TECNICO ED IDEOLOGICO.....	8
3.2	IL CONCETTO DI <i>CONO D'OMBRA</i>	8
4.	PROXYVISIONE E LOGICA CELLULARE	10
5.	DISTURBI ED INTERFERENZE.....	11
6.	LE APPARECCHIATURE UTILIZZATE	13
6.1	DISCO VOLANTE E ORFEOTV NON UTILIZZANO VERI TRASMETTITORI	13

1. Premesse

Compilo questo documento, non come tecnico legale o elettronico o di tele/comunicazioni, quale io non sono, ma come *persona informata dei concetti*, essendo uno dei fondatori del progetto Telestreet, per cercare di costruire una base di conoscenza comune fra i legali, gli elettronici e i *telestreettari* in genere.

Chiedo scusa quindi ai tecnici di settore di linguaggi a volte inappropriati e di semplificazioni eccessive nelle spiegazioni.

Disco Volante TV viene portata in giudizio. **E' il momento di mettere insieme le nostre intelligenze per combattere la nostra battaglia all'interno delle aule di giustizia, perché se è vero che il progetto Telestreet è vincente dal punto di vista morale e politico, perché incida realmente sul piano sociale deve vincere anche su quello legale.**

Propongo di partire da qui:

1.1 Scopo di Telestreet e strategia

Scopo vero del progetto Telestreet è di allargare gli spazi di comunicazione in genere, in ambito della comunicazione televisiva in specifico, creando un esempio/strumento di comunicazione dal basso.

Quindi non ci interessa, secondo me, ottenere la sopravvivenza della singola Tv, sia pure dell'amata DiscoVolante, quanto di ridare nuova energia all'affermazione costituzionale di libertà di espressione.

In questa ottica la strategia che dobbiamo impostare deve riuscire a trasportare la battaglia fuori dalle aule del tribunale penale (dove possiamo esclusivamente fare una difesa tecnica per l'assoluzione delle singole persone), approdando alla Corte Costituzionale che può riaffermare principi generali validi per tutti e per ogni forma di comunicazione.

Approdare alla Corte Costituzionale è quindi, sempre secondo me, il nostro primo vero obiettivo.

Qui possiamo dimostrare che l'attuale normativa viola i principi sanciti dalla Costituzione.

Ma, detto questo, non possiamo però dimenticarci anche degli aspetti della difesa tecnica.

Se non altro perché, se non arriviamo in C.C., anche una vittoria tecnica è comunque una vittoria (e poi ad Enea, Franco e c. non farebbe schifo).

Qui possiamo dimostrare: che non c'è reato perché la normativa è così confusa che permette più interpretazioni, che la normativa non è applicabile alle nostre apparecchiature e metodologie di trasmissione, che non arrechiamo danno ad alcuno ed infine che se un'illegalità c'è, altro non è che una forma di disobbedienza civile a cui siamo costretti da una normativa errata ed inaccettabile, per l'affermazione di un diritto superiore.

Diamoci quindi d'affare senza tralasciare alcun argomento, anche se può apparire marginale. Contribuite quanto più possibile arricchendo, completando e criticando questo mio documento con ogni pensiero, spiegazione, notizia che possa fornire aiuto e conoscenza a chi dovrà parlare per noi nelle aule di giustizia.

Infine, non dimentichiamoci che anche i magistrati e i membri della Consulta vivono nel nostro mondo, quindi sono sensibili agli orientamenti generali. Perciò questi nostri concetti vanno comunque quanto più possibile comunicati al mondo tramite ogni sorta di iniziativa politica e mediatica, che possiamo attuare.

2. Argomenti d'ordine costituzionale

Per quanto ci riguarda, il più interessante scritto giuridico, che io conosco, è la sentenza della Corte Costituzionale del 28/7/1976 n. 202 (vedi www.telestreet.it → Documenti → Area legale).

Questa sentenza, che spazza via definitivamente ogni ostacolo legale all'allora appena nato fenomeno delle "radio libere", dice alcune cose ancora oggi fondamentali.

Ne cito alcuni passaggi:

"... Sono illegittimi, per violazione degli art. 3 e 21 Cost.: a) gli art. 1, 2, 45 legge 14 aprile 1975 n. 103, nella parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui in motivazione, l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale ..."

"... Sotto il profilo della violazione dell'art. 3, in quanto che, se non sussiste la illimitatezza di frequenze, propria delle trasmissioni via cavo, esiste, tuttavia, per le trasmissioni su scala locale via etere una disponibilità sufficiente a consentire la libertà di iniziativa privata senza pericolo di monopoli od oligopoli privati, dato anche il costo non rilevante degli impianti, cosicché il non consentirla, al contrario di quanto si è fatto per le trasmissioni via cavo, implica violazione del principio di eguaglianza, sancito dalla norma a riferimento.

Sotto il profilo della violazione dell'art. 21 Cost., giacché, esclusa la possibilità di monopoli od oligopoli per le trasmissioni su scala locale, viene meno l'unico motivo che per queste ultime trasmissioni possa giustificare quella grave compressione del fondamentale principio di libertà, sancito dalla norma a riferimento, che anche un monopolio di Stato necessariamente comporta. ..."

"... postula la necessità dell'intervento del legislatore nazionale perché stabilisca l'organo dell'amministrazione centrale dello Stato competente a provvedere all'assegnazione delle frequenze ed all'effettuazione dei conseguenti controlli, e fissi le condizioni che consentano l'autorizzazione all'esercizio di tale diritto in modo che questo si armonizzi e non contrasti con il preminente interesse generale di cui sopra e si svolga sempre nel rigoroso rispetto dei doveri ed obblighi, anche internazionali, conformi a Costituzione. ..."

"... Ove concorrano le condizioni, da stabilire nei modi sopra indicati, il rilascio dell'autorizzazione è vincolato e non meramente discrezionale, con tutte le conseguenze giuridiche che tale natura dell'atto comporta nel nostro ordinamento. ..."

Come dicevo non sono un legale, ma la mia interpretazione di quanto citato, anche letto all'interno dell'intera sentenza, può essere riassunta così:

Stante che l'art.21 stabilisce la libertà di espressione e l'art.43 (?) stabilisce l'illiceità dei monopoli e degli oligopoli quando non suppliscano a preminenti interessi generali, l'autorizzazione a comunicare (trasmettere) non è soggetta ad autorizzazioni o censure e quindi non può essere discrezionale, a meno che non vi siano limiti tecnici di disponibilità delle frequenze.

Quindi tutta la questione si sposta, ancora una volta, sulla disponibilità delle frequenze: se le frequenze ci sono, l'autorizzazione non può essere negata.

Quindi norme come il cosiddetto "decreto Maccanico" che chiudono all'anno 2000 la possibilità di richiedere concessioni governative alla trasmissione sono incostituzionali.

Ma tutta la logica di distribuzione delle frequenze ipotizzata dalla legge Mammì crolla di fronte alla logica dei "Coni d'ombra" delle Telestreet: La legge Mammì prevede una distribuzione di concessioni su ampie aree geografiche (circoscritte dalle cosiddette "Poligonalì"), in cui si ipotizza una diffusione omogenea del segnale all'interno di un ampio

territorio. Ma questo, come spiegherò meglio dopo, è un falso: il territorio non è omogeneo, è composto di colline ed avvallamenti, il segnale televisivo è diffuso a "macchie di leopardo". Questo sancisce la disponibilità di frequenze libere all'interno di micro aree (i coni d'ombra), 150 Telestreet nate negli ultimi 2 anni (senza alcuna denuncia di interferenze presentata da società o privati) dimostra che la logica dei coni d'ombra funziona, quindi l'autorizzazione a trasmettere per trasmettitori a bassissima potenza non può essere negata.

Inoltre, ho letto qualche minuto fa una e-mail di Carlo Gubitosa che mette in rilievo come nella stessa sentenza la Corte pone l'accento sul costo degli impianti per la radiodiffusione, dicendo:

"la violazione dell'art. 21 della Costituzione con le sentenze di questa Corte, in astratto, non e' stata mai negata, ma partendo dalla premessa della limitazione dei canali utilizzabili e tenendo presenti le trasmissioni su scala nazionale si e' rilevato che fatalmente si sarebbe reso necessario, per le ingenti spese sia d'impianto, sia di gestione, un monopolio o un oligopolio, attraverso i quali la liberta' di espressione del pensiero sarebbe stata praticamente se non proprio neutralizzata, assai limitata.

Di qui la preferenza al monopolio statale, che indubbiamente da' maggiore garanzia di obiettività per un servizio la cui importanza sul piano di preminenza nell'interesse generale non puo' essere contestata.

Ma per quanto attiene alle trasmissioni a raggio locale, contrariamente al parere del Consiglio superiore delle telecomunicazioni, come risulta da uno studio compiuto dal Centro Microonde dell'Universita' di Firenze prodotto dalle parti private e, soprattutto, dal notorio stato di fatto dei numerosi impianti abusivi attualmente esistenti, quella limitazione ed il conseguente pericolo di monopoli o di oligopoli non sussiste.

Di qui la illegittimita' della negata esclusione agli impianti televisivi via etere a raggio locale di quel regime di autorizzazione gia' accordato per gli impianti via cavo e per i ripetitori di trasmissioni straniere che, oltretutto, assicurerebbe una piu' libera diffusione, anche capillare, del pensiero;"

Carlo dice "Visto che nel corso degli anni questi costi si sono ridotti praticamente a zero, si potrebbe far riferimento a queste affermazioni per sostenere che ogni telestreet non fa altro che esercitare un diritto costituzionale."

Io non sono completamente convinto che questo ragionamento sia valido per il nostro caso, però l'estrema economicità di un apparato di trasmissione di tipo Telestreet (circa 1000 Euro) è sicuramente un elemento spiazzante nell'immaginario collettivo, quando si tratta di ridefinire cos'è una Televisione.

Possono normative create per proteggere/controllare investimenti/strutture da migliaia di miliardi essere adeguate quando si trattano entità così modeste?

3. Frequenze, concessioni e coni d'ombra

Qualche tempo fa, Mario Albanesi, pres. del CONNA, mi pare su indicazione dell'avv. Marazzita, ci fece sapere una cosa sconvolgente: Il "Piano nazionale di Assegnazione" previsto dall'art. 3 della Legge Mammì (vedi www.telestreet.it → Documenti → Area legale) non era mai stato rilasciato (?), approvato (?), insomma non era mai diventato operativo.

Quindi non poteva essere stata rilasciata alcuna "Concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata" in quanto l'art. 16, comma 2, della stessa legge ne subordinava il rilascio a quanto previsto nell'art. 3.

Questo vuol dire che in Italia nessun privato ha la concessione a installare e trasmettere, neanche la Fininvest.

E' chiaro che se nessuno, non solo noi, ha la concessione, nella battaglia politica per il nostro riconoscimento e per l'assegnazione alle Telestreet di frequenze disponibili abbiamo una carta in più. Ma nella battaglia legale come possiamo sfruttare questo fatto ?

Penso che Mario ci potrà fornire maggiori informazioni sull'argomento e opinioni più qualificate delle mie, ma certo questo elemento se associato ad altri due, può rendere più evidente l'incongruità della normativa con la vita reale.

Il secondo elemento è: **Non è possibile richiedere una nuova concessione.**

Non ricordo più qual è il riferimento di legge, ma ricordo che un qualche decreto o legge ha posto nell'anno 2000 (31/12 mi pare) il termine ultimo per richiedere una concessione, dopo quella data "chi è fuori è fuori, chi è dentro è dentro". Questo almeno fino all'avvento del cosiddetto Digitale Terrestre (nota truffa di cui parleremo in altra sede) quando si dovrebbero liberare delle frequenze o può ricominciare la spartizione, pardon la concessione.

Quindi non è che le Telestreet non hanno i requisiti per presentare la domanda o, comunque, non l'hanno presentata. La domanda non si può presentare e basta.

Anche sui requisiti, poi, c'è da ridere. La legge Mammì, mentre prevede la possibilità di *radiodiffusione sonora a carattere comunitario* gestibile da associazioni senza fini di lucro, non prende in considerazioni nulla di alcunché in ambito televisivo, e impone da subito una bella fideiussione di 300 milioni di Lire.

Il terzo elemento è: **L'esclusione della piccola emittenza.**

Tutta la legge Mammì è strutturata su di un unico modello di concessionario televisivo, quello che trasmette su un ampio bacino di utenza coprendo un vasto territorio, anche quando tratta di emittenza *locale*, pensa come locale perlomeno il territorio di una provincia.

Una riprova di questo si ha, oltre che dall'analisi dei requisiti di cui prima, anche studiando un documento scaricabile dal sito del Ministero (o del Garante? non ricordo più): si tratta di uno studio (in formato PowerPoint) dal titolo "Piano Frequenze TV" realizzato anni fa dal Prof. Antonio Sassano per il Garante delle Telecomunicazioni.

Il documento descrive il Piano nazionale delle frequenze, cercando di definire quanti trasmettitori occorrono per coprire una determinata area e quante reti nazionali possono nascere. Nel documento il territorio italiano viene suddiviso tramite un reticolo di 55000 *pixel* e si studia come coprire le principali città, servendo l'80% della popolazione, con una determinata qualità di segnale.

Il legislatore non contempla l'esistenza di un piccolo soggetto comunicante, mentre la costituzione da pari dignità a chi trasmette in mondo visione e a chi parla a 10 persone sulla classica sedia in Hyde Park.

3.1 Un falso tecnico ed ideologico

Ovviamente tutto questo poggia su di presupposto doppiamente falso.

In primis, di carattere tecnico e cioè che la dimensione delle zone d'ombra del segnale sia marginale rispetto alla copertura effettiva del segnale emesso.

Questo è sicuramente vero nella pianura padana, ma purtroppo l'Italia è per l'80% collinosa e montuosa, quindi le zone d'ombra sono ben significative.

In secundis, di carattere ideologico, dando per scontato che nessuno sia interessato alla trasmissione a breve raggio, in un piccolo bacino di utenza, ma solo alle grandi aree che permettono un ritorno di tipo commerciale.

Invece **noi stiamo dimostrando che esiste un interesse sociale, artistico, culturale allo sfruttamento delle piccole aree, dei coni d'ombra**, che siano esse ampie vallate o microscopici caseggiati.


La scelta di trasmettere all'interno dei coni d'ombra nasce e genera una grande mutazione delle logiche di emittenza televisiva, la nascita della cosiddetta *Proxyvision* in antitesi allo storico *Broadcast*. Di questo il legislatore non ha la minima idea e ne parliamo più avanti.

3.2 Il concetto di *Cono d'ombra*

Per comprendere il concetto di Cono o Zona d'Ombra, basta che pensiamo alla luce del sole al tramonto, quando è bassa, radente al suolo ... ecco, ora sostituiamo il sole con un trasmettitore di segnali televisivi e la nostra immagine mentale è vicina al vero.

Il segnale di un trasmettitore televisivo è molto simile alla luce, procede in linea retta e quando trova un ostacolo si ferma, non è in grado di curvare per aggirarlo.


Quindi, salvo una piccola percentuale di segnale che può arrivare di "rimbalzo", riflessa dall'atmosfera o da altri ostacoli, un trasmettitore televisivo "illumina" solo i tetti delle case che "vede". Per questa ragione i trasmettitori, solitamente, vengono piazzati sulle alture più elevate, di modo che il segnale possa sorpassare quanto più possibile gli ostacoli.



Ma questo spesso non basta, quindi solitamente i grandi network televisivi, per coprire una stessa zona, installano due o più trasmettitori posti in località diverse, ad esempio uno a Nord e uno a Sud di una città, così dove non arriva il segnale del trasmettitore A, si può utilizzare quello emesso dal trasmettitore B.

Questi due trasmettitori però coprono ambedue gran parte dello stesso territorio, quindi non possono operare sulla stessa frequenza, altrimenti si disturberebbero l'un l'altro e quindi debbono trasmettere su due frequenze differenti, ad esempio uno sul canale UHF 47 e l'altro sul 51.

Alla luce di quanto detto, dal disegno qui sopra diventa immediatamente comprensibile che le zone in ombra (2 rispetto al trasmettitore A e 1 rispetto al B) rimangono non sfruttate sulle frequenze dei rispettivi trasmettitori, quindi è possibile installarvi tre piccoli trasmettitori (1 sul canale 51 e 2 sul canale 47).



Questi trasmettitori però debbono essere di bassissima potenza, perché il loro raggio di diffusione non deve uscire dal cono d'ombra, altrimenti il loro segnale raggiungerebbe anche zone coperte dal grande trasmettitore A (o B), con il solo risultato di disturbare, senza peraltro sovrastarlo e sostituirlo sul televisore degli spettatori.

4. Proxyvisione e logica cellulare

Quella di trasmettere in piccoli coni d'ombra, con un bacino di utenza di qualche migliaio di persone, se non addirittura di qualche centinaio, non è solo una scelta di tipo tecnico, dettata dal fatto che ci sono solo piccole aree disponibili.

Non è neanche dettata solo da esigenze economiche, per le quali non ci possiamo permettere trasmettitori più potenti perché più costosi.

Ma è una scelta ideale, se non ideologica, fondamentale del nostro essere che si rispecchia nella definizione che ci siamo dati fin dalla nascita: "Televisioni di Strada".

Televisioni nate per trasmettere agli abitanti di una sola strada o poco più.

Questo tipo di trasmissione, che come dicevo prima si contrappone al modello Broadcast, è già stato ribattezzato nei meeting internazionali Proxyvision, Visione in prossimità dell'emettitore.

L'idea è, ancora una volta, quella di ribaltare il rapporto fra chi trasmette e chi riceve: 1 a Molti nel broadcast, Molti a Molti nella proxyvisione.

Quello che trasmette, il tizio sul video non è più l'alieno che ti parla dal cratere marziano di Saxa Rubra e che tutti dobbiamo ascoltare senza possibilità di contraddirlo, ma è quello del pianerottolo di fronte, quello che hai incontrato prima dal fornaio o fuori dalla scuola in attesa dei bambini.

Puoi congratularti con lui, puoi criticarlo, insultarlo o meglio aiutarlo diventando un nuovo soggetto televisivo.

Non sta da nessuna parte l'idea che debba esistere una concessione governativa per tutto questo. L'etere, inteso come radiofrequenza, non è una miniera, non può essere inteso solo come un territorio da sfruttare da parte di imprese.

E' l'aria che respira il nostro "corpo comunicante" e l'aria non può essere soggetta a concessioni.

D'altronde chi dovrebbe essere il titolare di una simile concessione, la singola Tv di strada o uno o più sindacati delle stesse?

Le Tv di strada sono e saranno sempre di più interconnesse fra loro tramite il Web in una logica di collaborazione cellulare: qui una si accende, là una si spegne, una parla con parole sue, l'altra ripete trasmissioni di altri.

Una logica acefala ed orizzontale. Ancora una volta: Non parliamo di Aziende, parliamo di organismi comunicanti.

5. Disturbi ed interferenze

Quello delle Interferenze, cioè del disturbo che un trasmettitore può portare ad un altro contiguo (geograficamente e/o per frequenza di emissione) è uno dei problemi fondamentali della radiodiffusione sonora e televisiva.

E' per diminuire al minimo questo problema che esiste (o dovrebbe esistere) una Pianificazione delle radiofrequenze, per evitare che più trasmettitori operino sullo stesso territorio, con la stessa frequenza di trasmissione, disturbandosi l'un l'altro.

E' con la scusa di una mancanza di frequenze libere, sulla base dei trattati internazionali, che è sempre stato negato l'accesso a nuovi operatori televisivi.

Ma l'esperienza di questi 2 anni, in cui sono nate e hanno cominciato a trasmettere quotidianamente decine e decine di Tv di strada, dimostra che è possibile trasmettere in un cono d'ombra senza interferire con le emittenti broadcast e quindi senza ledere alcun diritto a chi ha ottenuto (pardon: richiesto) la concessione governativa.

A me non risulta infatti che sia mai stata presentato un solo esposto al Ministero o alla Magistratura, per disturbi ed interferenze nei confronti di Disco Volante Tv o di OrfeoTv o di altre Telestreet.

Quindi le Tv di strada in genere e Disco Volante nello specifico caso non arrecano danno alcuno con la loro esistenza finché continuano ad operare in un cono d'ombra su base "non interferenziale".

Affinché non si creassero interferenze, io ho sempre raccomandato alle nascenti Telestreet di operare con apparecchiature di debolissima potenza, anche quando queste avevano la possibilità di accedere a veri trasmettitori di discreta potenza.

Questo perché così si poteva essere ragionevolmente certi che il segnale emesso sarebbe rimasto all'interno del cono d'ombra. Infatti il segnale televisivo ha un decadimento che si può definire proporzionale al quadrato della distanza, per cui dopo qualche centinaio di metri sparisce al di sotto della soglia di "rumore" generato da elettrodomestici, lampadine, ecc.

Ecco cosa rispondeva oltre 2 anni fa al notiziario on line NewsLine (www.newslinet.it), che aveva avanzato dubbi sulla non interferenzialità di OrfeoTv:

" L'altra precisazione che vorrei fare riguarda la possibilità di disturbo da parte nostra:

Come è noto, di frequenze disponibili non ce ne sono, ma a causa della "portata ottica" delle trasmissioni in UHF e della conformazione del territorio, esistono ampie zone d'ombra non sfruttate.

Prendiamo ad esempio la situazione di Bologna per quanto concerne MTV: MTV opera su Bologna con 3 frequenze (canali 26, 46 e 51), ma il canale 51 corrisponde al trasmettitore di Monte Faeto (MO) e nella zona di via Orfeo (centro di Bologna, ridossato alla collina) non arriva per nulla.

Ora questo non impedirebbe a noi di interferire in altre zone della città in cui MTV ha copertura, se avessimo un po' di potenza.

Ma noi di potenza non ne abbiamo. Il nostro progetto di TV si basa sulla poetica della miseria, sulla povertà assoluta (materiale e non di idee). **Il nostro trasmettitore altro non è che un componente per antennisti, progettato per irradiare il segnale all'interno dei condomini, con livello d'uscita "nominale" di 125 dBuV (per le nostre misure 72mW reali sul connettore d'uscita, contro i 10-50KW dei trasmettitori di RAI e MediaSet).**

Non c'è bisogno di fare calcoli: a 300 metri di distanza dall'antenna il nostro segnale è decaduto sotto la soglia del rumore. A questo punto, disturba di più un asciugacapelli che OrfeoTV."

Il problema delle interferenze NON è un problema di basso rilievo.

Da sempre, cioè da quando esistono le Radio e le Tv private, è sempre stato al centro di ogni contenzioso legale sull'argomento radiodiffusione.

Nel 99 per cento dei casi chi interferiva ha perso. Perché se trasmettendo vai a disturbare qualcun altro che già trasmetteva prima dimostri che in quella zona, su quella frequenza di spazio per te non ce n'è.

E' così che solitamente ragionano i magistrati che più di tanto non sono esperti di radiofrequenza e, secondo me, non hanno tutti i torti.

E' importante, quindi, prima di definire la strategia legale, controllare se qualcuno ha presentato un esposto contro Disco Volante per disturbi e interferenze.

6. Le apparecchiature utilizzate

Ma che cos'è un trasmettitore televisivo? Come è fatto? Quali caratteristiche elettriche ha? Non mi pare che la normativa lo dica, perlomeno io non ho trovato nulla che lo spiegasse (dal punto di vista legale, ovviamente).

Eppure il famigerato art. 195 del Codice Postale (modificato dall'art.30 della Mammi) punisce non solo l'esercizio, ma anche l'installazione, cioè il possesso, di un trasmettitore televisivo senza regolare concessione.

E' evidente che **il legislatore pensava ancora una volta a veri trasmettitori televisivi, apparecchiature di grande potenza (anche 10-50 mila Watt), non immaginava neanche lontanamente l'utilizzo di apparecchiature da 50-100-500 millesimi di Watt.**

E' da notare che nel contiguo campo delle trasmissioni interpersonali (i cosiddetti Walkie-Talkie per intenderci), gli apparecchi con meno di 500 mW sono considerati giocattoli e non abbisognano di alcuna licenza.

Bisogna capire quindi cos'è un trasmettitore TV. Se la legge non stabilisce alcun criterio per classificarlo, alcun livello minimo di potenza per definirlo tale, qualsiasi videoregistratore presente nelle nostre case, qualsiasi *console* per videogiochi è un trasmettitore TV, in quanto possiede un uscita in radiofrequenza in banda televisiva UHF.

Per dimostrarlo basta collegare adeguatamente un antenna all'uscita del videoregistratore casalingo e provare. Non si riceve oltre i 10 metri di distanza, ma funziona; è un vero trasmettitore solo un po' meno potente di quello di Disco Volante.

Io mi chiedo: se io prendo un motore da aeromodello che è un vero motore a scoppio, ma piccolissimo (2-5 cc), e lo attacco ai miei pattini a rotelle a quattro ruote, in mancanza di un'adeguata normativa, può essere considerato un'automobile? Si possono applicare le stesse regole?

6.1 Disco Volante e OrfeoTv non utilizzano veri trasmettitori

Ma c'è un altro particolare interessante in tutto questo nostro gioco: l'apparecchiatura utilizzata da OrfeoTv e da Disco Volante è un prodotto commerciale per antennisti di libera vendita, acquistabile dal primo rivenditore di elettronica sottocasa, e normalmente installato in tutti i palazzi italiani con più di 10 appartamenti e antenna di ricezione centralizzata.

Non si tratta di un Trasmettitore vero e proprio, ma di un pezzo di un cosiddetto "centralino d'antenna". Infatti se nel vostro condominio decidete di fare una TV interna (perfettamente legale, in Italia ce n'è più di una) oppure di installare una parabola satellitare e mandare in tutti gli appartamenti Al Jazeera probabilmente il vostro antennista utilizzerà proprio quello stesso apparato.

L'apparecchiatura è quella, **SENZA ALCUNA MODIFICA**. Non è stata fatta alcuna manomissione agli apparecchi di Disco Volante per trasformarli in un trasmettitore, semplicemente alla fine del cavo (anche lui standard) che esce dall'apparecchiatura c'è un'antenna, invece che uno o più televisori.

Anche l'antenna è una normalissima antenna di ricezione, identica a quella che già abbiamo sui tetti. Qualsiasi tecnico infatti può certificare che non esiste alcuna differenza fra un'antenna trasmittente ed una ricevente (al massimo una questione di dimensionamenti, per sopportare potenze diverse). L'antenna ha un solo compito "facilitare" ad un segnale elettrico

ad alta frequenza il passaggio da un materiale ad un altro: dal cavo di rame all'aria e viceversa.

Per concludere un magistrato dovrà domandarsi:

- **Quello che utilizzava Disco Volante era un trasmettitore o, come il walkie-Talkie di debole potenza è un giocattolo, anche l'apparato di Disco Volante è da considerarsi altro?**
- **Quello che faceva Disco Volante era una trasmissione televisiva o era una forma di comunicazione non ancora codificata?**
- **Ma soprattutto, Disco Volante aveva il diritto costituzionale di fare quello che ha fatto?**

Non dovrà invece chiedersi se Disco Volante interferiva con qualche altro soggetto concessionario: deve essere chiaro da subito che non disturbava nessuno.